

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

TRA

La COMMISSIONE REGIONALE TOSCANA PARI OPPORTUNITA' con sede legale in Via Cavour, 8 - 50121 Firenze, nella persona del Presidente, Dott.ssa Francesca Basanieri;

E

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE con sede legale in piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze, Codice Fiscale e Partita IVA 01279680480 – nella persona della Rettrice e Rappresentante Legale, Prof.ssa Alessandra Petrucci;

Di seguito denominate anche “Parti”

### **Premesso che**

- La Regione Toscana promuove le pari opportunità, in particolare per ciò che attiene alla progettazione e alla attuazione delle politiche di pari opportunità, cultura delle differenze, equità e qualità sociale per donne e uomini, assicurando altresì la corretta attuazione delle normative in tutte queste materie, in particolare si pone il fine di agire nel rispetto dell'universalità dell'esercizio dei diritti; promuovere e difendere la libertà e autodeterminazione della donna; sostenere l'imprenditorialità e la professionalità femminili; favorire lo sviluppo della qualità della vita con politiche di conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale e di formazione.

- l'art. 55 dello Statuto della Regione Toscana prevede la Commissione per le pari opportunità quale organo di tutela e garanzia;
- La Commissione Regionale Pari Opportunità, di cui alla legge regionale n. 76 del 15 dicembre 2009, promuove - fra i suoi compiti - l'attuazione dell'uguaglianza tra i generi e rimuove gli ostacoli che costituiscono per le donne fattori di discriminazione diretta e indiretta;
- la Legge Regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere) pone fra gli obiettivi della Regione Toscana quelli di “rimuovere ogni ostacolo che si frappone al raggiungimento di una piena parità di genere nella vita sociale, culturale ed economica e di evidenziare il carattere trasversale delle politiche di genere rispetto all'insieme delle politiche pubbliche regionali, con particolare riferimento ai settori dell'istruzione, delle politiche economiche, della sanità, della comunicazione e della formazione;
- l'Università degli Studi di Firenze è impegnata nella promozione della parità di genere e sostiene le iniziative sulle tematiche di genere ponendosi come luogo di innovazione universitaria in settori ritenuti di particolare importanza;
- il Piano Strategico di Ateneo 2022 - 2024, prende in considerazione in più parti le tematiche di genere, in particolar modo, l'Obiettivo 4.4 “Promozione di politiche di Inclusione e Diversità”, e i punti 4.6 e 4.7, “Gender Equality” e “Politiche di inclusione” che, parimenti, nel Piano di Uguaglianza di Genere 2021-2024 l'Area Prioritaria 4 prevede l'“Integrazione della dimensione di genere nella ricerca e nei programmi degli insegnamenti”

### **Visti**

- l'art.117 della Costituzione;
- lo Statuto della Regione Toscana artt. nn. 4 e 55;

- la Legge Regionale Toscana n.76 del 15 dicembre 2009;
- la Legge Regione Toscana n. 59 del 16 novembre 2007;
- la Legge Regione Toscana n° 16 del 2 aprile 2009 “*Cittadinanza di Genere*”; - il Piano Strategico di Ateneo 2021-2024;
- il Piano di Uguaglianza di Genere 2021 – 2024;
- lo Statuto di Ateneo;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art.1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d'intesa.

### **Art.2 – Obiettivi**

Con il presente protocollo d'intesa, l'Università degli Studi di Firenze e la Commissione Regionale per le Pari Opportunità intendono collaborare per individuare percorsi di diffusione della cultura di genere e di destrutturazione dello stereotipo di genere al fine di prevenire e contrastare la discriminazione di genere, la violenza di genere e promuovere le pari opportunità.

### **Art.3 – Ambiti di collaborazione**

A tal fine le parti individuano quali ambiti di collaborazione:

- promozione di attività congiunte di sensibilizzazione, sui temi oggetto del presente protocollo, rivolte agli studenti e alle studentesse, al personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo dell'Università degli Studi di Firenze;

- attività volte, in particolare, alla promozione dei principi di parità tra i sessi e delle pari opportunità attraverso la lotta agli stereotipi e ad ogni forma di discriminazione, emarginazione e violenza;
- promozione di attività volte a diffondere una cultura che accoglie e rispetta le differenze;
- raccolta di informazioni, monitoraggio e indagine in materia di parità tra uomini e donne.

#### **Art.4 – Impegni delle Parti**

L'Università di Firenze si impegna a

- potenziare l'offerta formativa attraverso la progettazione e realizzazione di corsi di studio, anche mediante il coordinamento di più scuole/dipartimenti, finalizzati al soddisfacimento delle esigenze di formazione di base e specialistica nonché a rispondere alle esigenze di nuove professionalità con riferimento in modo particolare agli studi sulle politiche di pari opportunità;
- sostenere la dimensione di genere nella ricerca scientifica;
- promuovere e sostenere specifici percorsi volti a prevenire e contrastare fenomeni di violenza di genere e le molestie sessuali sui luoghi di studio e di lavoro;
- promuovere e sostenere iniziative per la promozione delle pari opportunità;
- supportare le istituzioni pubbliche nell'adozione di strumenti di programmazione e monitoraggio come il Bilancio di Genere;
- supportare le istituzioni pubbliche nell'adozione di strumenti e indicatori che certifichino le aziende (pubbliche e private) sul rispetto dei principi di parità e pari opportunità in ambito lavorativo e sull'uso degli strumenti per favorire la

- condivisione dei compiti di cura;
- supportare i progetti della Commissione Pari Opportunità con le competenze specifiche dei propri dipartimenti e delle diverse discipline mettendo a disposizione anche i propri docenti, studenti e ricercatori per la progettazione e il monitoraggio dei risultati ottenuti;
  - collaborare con la Commissione Pari Opportunità in progetti di ricerca nazionali/europei che affrontino la questione di genere nelle sue varie declinazioni (diritti, lavoro, sociale, salute etc.);
  - prevedere la possibilità di attivare borse di studio ed incentivare tesi di laurea imperniate su specifiche ricerche di diversi settori lavorativi, suggeriti e/o indicati dalla Commissione Regionale Pari Opportunità in relazione ai temi delle pari opportunità.

La Commissione Regionale per le Pari Opportunità, in raccordo con la Delegata all'Inclusione e alla Diversità, si impegna a:

- promuovere e sostenere specifici percorsi volti a prevenire e contrastare fenomeni di violenza di genere e molestie sessuali sui luoghi di studio e di lavoro;
- promuovere e sostenere iniziative per la promozione delle pari opportunità;
- coinvolgere l'Università nei progetti sperimentali che implementa al fine di avere un riscontro scientifico ed un monitoraggio continuo dei risultati ottenuti;
- coinvolgere l'Università nei progetti che vengono realizzati sui territori della Toscana mettendo a disposizione dati ed esperienze che possono rappresentare validi casi di studio per ricerche scientifiche dei propri dipartimenti e delle diverse discipline;

- collaborare con l'Università indicandola come possibile partner in progetti di ricerca nazionali/europei che affrontino la questione di genere nelle sue varie declinazioni (diritti, lavoro, sociale, salute etc.);
- promuovere iniziative per il sostegno alle lavoratrici di qualsiasi ordine e grado e di qualsiasi settore con il supporto tecnico scientifico dell'Università.

#### **Art. 5 – Accordi attuativi**

La collaborazione tra Università e Commissione Regionale per le Pari Opportunità, finalizzata al perseguimento degli obiettivi oggetto del presente Protocollo d'intesa potrà essere attuata anche tramite la stipula di successive intese o accordi operativi, nel rispetto del presente Protocollo e della normativa vigente, al fine di definire le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione tra le Parti, specificando in particolare gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché gli aspetti relativi alla sicurezza.

#### **Art.6 – Oneri economici**

Il presente Protocollo d'Intesa non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici saranno determinati con gli atti attuativi che individueranno le strutture organizzative di ciascuna Parte alla quale detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

## **Art.7 – Comitato di coordinamento**

Le Parti costituiscono un “Comitato di coordinamento” composto da due rappresentanti per ciascuna Parte.

Il Comitato di coordinamento ha il compito di garantire:

- il coordinamento, l’attuazione, lo sviluppo e la verifica dei risultati del rapporto di collaborazione fra le Parti che hanno stipulato il presente Protocollo d’Intesa ed in particolare l’individuazione, promozione, organizzazione ed attuazione delle iniziative relative agli ambiti di collaborazione di cui agli artt. 3 e 4 del presente Protocollo d’Intesa;
- la verifica e la valutazione dell’andamento della collaborazione tra le Parti.

La partecipazione a tale Comitato è a titolo gratuito.

Le parti provvedono alla designazione dei propri rappresentanti entro sessanta giorni dalla firma del Protocollo d’Intesa.

## **Art.8 – Durata, rinnovo e recesso**

La presente convenzione ha durata tre anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere espressamente rinnovata per un ulteriore triennio. Ciascuna Parte può recedere dal presente accordo unicamente mediante comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento o PEC trasmessa all’altra Parte nel termine di almeno sei mesi prima della scadenza, senza pregiudizio per le attuazioni e le collaborazioni in essere.

## **Art.9 – Privacy**

Le Parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.Lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.

In particolar, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative. Le Parti inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art.35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.



Letto, approvato e sottoscritto

Firenze,

*Per La Commissione regionale Pari opportunità – Toscana*

La Presidente

Dott.ssa Francesca Basanieri

*Per l'Università degli Studi di Firenze*

La Magnifica Rettrice

Prof.ssa Alessandra Petrucci